



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N° 285 del 17/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Risultati gare del 14/15.02.2026</u> 1ª categoria - 2ª categoria – Regionale Under 18	Pag. 2
<u>Giustizia Sportiva</u> 2ª categoria – Regionale Under 18	Pag. 3/4
<u>Errata corrige</u>	Pag. 5

1. Risultati Gare

Prima categoria

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			
SETTEVILLE CASEROSSE	ACCADEMIA SPORTING ROMA	0 - 2	

Seconda categoria

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4 Giornata - R			
F.C. SASSACCI	VIRTUS TREVIGNANO CALCIO	PR.RIC.	
REAL SANTA MARINELLA LB69	REAL TOLFA 2004	2 - 4	

Regionale Under 18

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	PIANOSCARANO 1949	1 - 1	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 16.02.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Prima categoria

NULLA A CARICO DI TESSERATI

CAMPIONATO Seconda categoria

GARE DEL 14/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RICORSO

F.C. SASSACCI - VIRTUS TREVIGNANO CALCIO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.F.C. SASSACCI ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOPPI LUDOVICO

(REAL SANTA MARINELLA LB69)

CIMAROLI JACOPO

(REAL TOLFA 2004)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POKROPEC ROBERT

(F.C. SASSACCI)

LABICI BOGDAN ALEXANDR (VIRTUS TREVIGNANO CALCIO)

Perchè a fine gara nell'area spogliatoi proferiva gravi espressioni offensive e minacciose nei confronti di un calciatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCUDI LORENZO

(REAL SANTA MARINELLA LB69)

YORDANOV ANGEL

(REAL SANTA MARINELLA LB69)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 14/ 2/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE PAOLIS GIACOMO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELLANNO ALESSANDRO (CIVITAVECCHIA CALCIO 1920)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

1.1.1. Errata Corrige

Comunicato Ufficiale n° 218 del 30/12/2026

AGGIUNGERE

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 29.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Prima categoria

Il Giudice Sportivo,

- preso atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale del CR Lazio, con CU n. 179 del 28/11/2025 e le successive motivazioni, con CU n. 190 del 05/12/2025, ha accolto il reclamo avverso l'inammissibilità del ricorso di primo grado del 03/11/2025, proposto dalla società FC Torvajanica, in relazione alla gara in epigrafe, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, ha rinviato gli atti a questo Giudice Sportivo Territoriale per l'esame del merito;
- che il ricorso stesso verte su eventuale "errore tecnico commesso dall'Arbitro, avendo lo stesso omesso di concedere il vantaggio in occasione di un fallo commesso ai danni di un proprio calciatore, che nel prosieguo dell'azione segnava una rete, mentre l'Arbitro interrompeva il gioco per concedere il calcio di punizione a proprio favore, danneggiando così la squadra. Per questo motivo si chiede la ripetizione della gara".

Il ricorso è respinto.

Infatti, in virtù dell'art. 65 lett. b del C.G.S. "le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di gioco".

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Torvajanica;
2. di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: Borgata Tor Sapienza – Torvajanica 2 - 0;
5. Il contributo va contabilizzato.

Comunicato Ufficiale n° 277 dell'11.02.2026

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 8/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AGGIUNGERE

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VIRTUS PIONIERI

Perchè propri tesserati, non identificati, arrecavano danni allo spogliatoio loro assegnato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.

Pubblicato in Roma il 17 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato